BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX Mogadiscio, 18 febbraio 1958 Suppl. N. 1 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

pag.

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 1 rep.: *Modifica dell'art. 14 ed abrogazione dell'art. 28 del Decreto 24 dicembre 1955, n. 246.* 17

DECRETO 15 febbraio 1958, n. 2 rep.: *Sfollamento volontario personale a contratto locale ex-B.A.S.* 18

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO
Mogadiscio

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.
DECRETO 15 febbraio 1958, n. 1 rep.
Modifica dell'art. 14 ed abrogazione dell'art. 28 del Decreto 24 dicembre 1955, n. 246.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto di impiego locale a tempo determinato, approvato con decreto 24 dicembre 1955, n. 246;

RITENUTO di modificare il predetto Testo Unico;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Consiglio Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Il congedo previsto dall'art. 14 del Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, può essere concesso anche d'Ufficio.

Art. 2.

L'art. 28 del Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, è abrogato.

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1958.

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 45.
Mogadiscio, lì 17 febbraio 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.
DECRETO 15 febbraio 1958, n. 2 rep.
Sfollamento volontario personale a contratto locale ex-B.A.S.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto di impiego locale a tempo determinato, approvato con decreto 24 dicembre 1955, n. 246;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo:

DECRETA:

Art. 1.

Al personale a contratto locale che abbia prestato comunque servizio presso l'A.F.I.S. ininterrottamente dal 1° aprile 1950 e che entro il 28 febbraio 1958 chieda di essere dispensato dal servizio sarà corrisposto, al momento della rescissione del rapporto d'impiego:

a) — una liquidazione, in luogo di quelle previste nel Testo Unico approvato col Decreto 24 dicembre 1955, n. 246, pari a venti mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera;

b) — la liquidazione del congedo maturato e non fruito.

Dall'importo delle predette liquidazioni sarà accantonata, a titolo di deposito spese di viaggio per sè e familiari a carico, una somma pari all'ammontare delle spese occorrenti per recarsi in Italia col mezzo più economico.

A richiesta degli interessati, le liquidazioni di cui al presente articolo, possono essere disposte, per il corrispondente importo in Italia.

Art. 2.

La rescissione del rapporto d'impiego del personale di cui al precedente art. 1, avrà luogo alla data del 1° marzo 1958, salva la facoltà dell'Amministrazione di mantenere il personale stesso in servizio anche dopo la predetta data ma non oltre il 30 giugno 1958.

Art. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, che entro tre mesi dalla data di rescissione del contratto d'impiego lasci definitivamente il Territorio, sarà inoltre concesso il viaggio gratuito, per sè e familiari a carico, fino al luogo di sbarco nel paese di destinazione prescelto e nel limite massimo risultante dall'applicazione dell'art. 11, secondo comma, del Testo Unico sopra citato, oltre alla restituzione del deposito di cui al 2° comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1 può essere trattenuto in servizio col consenso degli interessati, oltre il termine stabilito nll'art. 2, ed alle medesime condizioni dei rispettivi contratti attuali. In tal caso, al momento della rescissione del rapporto d'impiego, il personale trattenuto avrà diritto, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 1 e 3, soltanto ad un dodicesimo dello stipendio per ogni mese di servizio prestato a decorrere dal 1° luglio 1958.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche, con le stesse condizioni e modalità, al personale tuttora in servizio con rapporto d'impiego ex-B.A.S., nonchè al personale che, in analoga posizioni di quello previsto nell'art. 1, presta servizio presso il Municipio di Mogdaiscio.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale a contratto locale che, successivamente al 31 marzo 1950, abbia prestato servizio in Somalia, per qualsiasi periodo di tempo, quale dipendente delle Amministrazioni metropolitane dello Stato Italiano.

Art. 7.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1958.

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 25 - foglio n. 46.
Mogadiscio, lì 17 febbraio 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.